



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI
VACCINI ANTINFLUENZALI 2024-2025, PCV 15 E ANTIRABBICO**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

1. PREMESSA	2
2. REQUISITI DEL FORNITORE	2
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI	2
4. ELENCO DEI PRODOTTI	3
5. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI.....	3
6. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.....	4
7. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA	5
7.1 CONSEGNA E TRASPORTO.....	5
7.2 CONSEGNA IN PALLET E IMBALLAGGIO.....	7
7.3 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI	8
7.4 CONTROLLI SULLE FORNITURE	8
7.5 RESI PER MERCI NON CONFORMI	9
8 CALL CENTER	9
9. SERVIZIO DI REPORTISTICA	10
10. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA.....	10
11. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE	11

1. PREMESSA

Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura di “**Vaccini antinfluenzali per la campagna 2024-2025 e dei vaccini pneumococcico polisaccaridico coniugato 15valente adsorbito e antirabbico**” ed i relativi servizi connessi, a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, i cui quantitativi sono indicati nel paragrafo “Elenco dei prodotti”.

La durata della Convenzione è stabilita in **12 (dodici) mesi**, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa per i vaccini antinfluenzali e **fino al 31 gennaio 2025** per i vaccini PCV15 e antirabbico. Per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti avranno durata sino alla scadenza della Convenzione.

Il presente documento definisce le caratteristiche minime per la fornitura dei prodotti e dei relativi servizi connessi.

2. REQUISITI DEL FORNITORE

I Fornitori aggiudicatari dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia e idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I Vaccini oggetto della presente fornitura devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle direttive statali e/o comunitarie vigenti per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicinali con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;
- indicazione chiara, su ogni confezione, della denominazione della specialità medicinale, la composizione, la data di preparazione, la scadenza, il numero del lotto e le indicazioni relative all'effettuazione dei controlli di Stato;
- assenza di sali di mercurio anche in tracce secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente;

- vita residua al momento della consegna pari ad almeno **due terzi** della validità complessiva del prodotto;

Qualora nel corso della validità della Convenzione, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

4. ELENCO DEI PRODOTTI

La fornitura è suddivisa in 6 Lotti, come di seguito riportato:

lotto	ATC	Principio attivo	Descrizione	U.M.	Dosaggio	Forma farmaceutica	Quantità (dosi)
1	J07BB02	Vaccino Influenza Virione Split Inattivato oppure Vaccino Influenza Virione Inattivato	Vaccino antinfluenzale inattivato sub-unità / split	Siringa	0,5 ml	Sospensione Iniettabile	280.000
2	J07BB02	Vaccino Influenza Inattivato	Vaccino antinfluenzale quadrivalente adiuvato MF59,	Siringa	0,5 ml	Sospensione Iniettabile	700.000
3	J07BB02	Vaccino Influenza Inattivato	Vaccino influenzale inattivato, quadrivalente su colture cellulari	Siringa	0,5 ml	Sospensione Iniettabile	1.000
4	J07BB03	Vaccino Influenza Vivo Attenuato	Vaccino antinfluenzale a virus vivo attenuato, trivalente	Flaconcino	0,2 ml	Spray nasale sospensione	19.000
5	J07AL02	Vaccino pneumococco polisaccaridico coniugato 15valente adsorbito	Vaccino pneumococco polisaccaridico coniugato (15-valente, adsorbito)	Siringa	0,5 ml	Sospensione iniettabile	45.000
6	J07BG01	Vaccino antirabbico inattivato oppure vaccino uso umano da colture cellulari	Vaccino antirabbico inattivato	Flaconcino	0,5 / 1 ml	Sospensione iniettabile	2.000

5. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora, durante il periodo contrattuale, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo parere tecnico favorevole dell'Agenzia e degli utilizzatori, si impegna a fornire tali nuovi prodotti.

Per il vaccino antinfluenzale a virus vivo attenuato, trivalente, in caso di scadenza del prodotto antecedente alla conclusione della campagna vaccinale antinfluenzale, il prodotto dovrà essere sostituito senza costi aggiuntivi dall'Azienda fornitrice che, contestualmente, provvederà al ritiro e allo smaltimento del prodotto scaduto.

6. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.

Per fare fronte alle richieste limitate di dosi, per i soli prodotti disponibili in commercio, sono richiesti entrambi i confezionamenti, monodose e decadose. Il Fornitore dovrà garantire un quantitativo pari al 10% del prodotto in monodose, se presente in commercio. La disponibilità di un unico confezionamento in commercio, sia esso monodose che decadose, non è considerato ostativo alla partecipazione alla gara.

Entrambi i confezionamenti dovranno essere consegnati completi degli accessori necessari per la corretta somministrazione degli stessi (siringhe e/o aghi, applicatore nasale) anche se non presenti nella confezione, senza costi aggiuntivi per le Aziende Sanitarie.

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il medicinale) sia sul confezionamento secondario (imballaggio esterno in cui è collocato il confezionamento primario del Prodotto) come previsto dal D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Le singole confezioni dei prodotti dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

In particolare, le etichette dovranno riportare in modo chiaro e indelebile quanto segue:

- la denominazione del prodotto;
- la composizione quali-quantitativa del contenuto;
- le indicazioni di uso;
- la via di somministrazione;
- le modalità di conservazione;
- eventuali avvertenze;
- il numero di lotto, la data di produzione e di scadenze;

- il numero di A.I.C;
- il nome e l'indirizzo del produttore;
- il codice a barre.

In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere garantite le condizioni di temperatura previste dalla monografia del prodotto e dalla monografia “Vaccini” della F.U. edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti, nonché dalla scheda tecnica.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

7. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura del Prodotto. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, della fornitura del Prodotto offerto in sede di gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

- trasporto e consegna;
- Call Center;
- Reportistica.

7.1 CONSEGNA E TRASPORTO

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei vaccini presso le sedi degli Enti contraenti o presso i magazzini dei distributori intermedi che verranno indicati con le tempistiche di seguito indicate:

Per i vaccini antinfluenzali

il 100% dei vaccini ordinati dovrà essere reso disponibile entro 20/09/2024.

Peri vaccini PCV 15 e antirabbico

il 100% dei vaccini ordinati dovrà essere reso disponibile entro il 10/8/2024.

Il Fornitore dovrà informare il Responsabile Unico del Procedimento dell'iter produttivo dei vaccini garantendo quindi la disponibilità degli stessi nei termini di cui sopra.

Eventuali difficoltà produttive e/o di consegna dovranno essere tempestivamente comunicate, unitamente alla valutazione dell'impatto sui quantitativi offerti e/o sui tempi di consegna richiesti.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda nelle Richieste di Consegna (previ accordi con i singoli richiedenti).

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale dovrà garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto.

Le operazioni di trasporto dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la catena del freddo.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diversi accordi con le Aziende Sanitarie.

La consegna della fornitura deve avvenire **entro e non oltre 5 (cinque) lavorativi** dal ricevimento della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l'Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria).

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque **entro 2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento della Richiesta medesima.

Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate, secondo le modalità meglio specificate nello schema di Convenzione.

Il documento di trasporto elettronico (DDT), a prova della consegna dei prodotti, oltre ai dati previsti dalla legge, dovrà obbligatoriamente indicare:

- * numero dell'Ordine (tripletta identificativa NSO es: <ID#ISSUE#DATE#ENDPOINT>);
- * nome / descrizione articolo;
- * codice articolo fornitore;
- * quantità;
- * numero lotto di produzione;
- * data di scadenza del lotto di produzione;
- * data e luogo di consegna previsti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

7.2 CONSEGNA IN PALLET E IMBALLAGGIO

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare, salvo diverso accordo con l'Azienda, le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 x 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a 150 centimetri;
- peso non superiore ai 750 chilogrammi.
- i bancali misti dovranno essere divisi con interfalda per lotto e articolo (a cambio di lotto/articolo necessaria interfalda o pallet distinto);
- nel caso di consegna di bancali misti (cioè contenenti colli riferiti a prodotti diversi, o a prodotti uguali ma di lotto diverso), l'etichetta prodotto sul collo mono articolo deve essere sempre disposta a vista verso l'esterno.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Se durante il periodo di fornitura, le quantità unitarie di prodotto presenti nei contenitori primari o secondari dovessero cambiare rispetto a quella dichiarata in fase di stipula del contratto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un “alert” per temperatura di conservazione. Nel DDT del fornitore dovrà essere indicato per quale referenza/e debba essere garantita la conservazione in frigorifero.

A richiesta dell’Azienda Sanitaria il fornitore dovrà essere in grado di documentare il mantenimento, durante la fase di trasporto, della catena del freddo.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

7.3 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all’Amministrazione richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell’indisponibilità.

Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato come previsto nello Schema di Convenzione.

7.4 CONTROLLI SULLE FORNITURE

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dall’Agenzia.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai singoli Servizi di Farmacia delle Aziende sanitarie o dal Magazzino Unico di Area Vasta.

La firma all'atto del ricevimento della merce non costituisce accettazione definitiva della fornitura.

In caso di impossibilità a constatare nell'immediatezza la consistenza dei colli (ad es. numerosità colli/bancali, colli misti, plurireferenza, disordinati o danneggiati, materiale plurimandatario, incompletezza documentazione di accompagnamento), il ricevimento avverrà *“con riserva per impossibilità controllo immediato di consistenza colli causa consegna massiva”* che indica la mera corrispondenza della destinazione corretta.

Diversamente, il ricevimento avverrà *“con riserva per successivo controllo quantità/qualità colli”* che indica la mera corrispondenza della destinazione corretta e del numero dei colli inviati.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna verrà accertata dall'Azienda sanitaria contraente in un secondo momento e comunque non oltre 30 giorni lavorativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva comunque di effettuare controlli sul prodotto anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto.

7.5 RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata *“mancata consegna”*. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

8 CALL CENTER

Il Fornitore deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero di call center a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle

ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

9. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore dovrà inviare, su richiesta dell’Agenzia ed entro 30 gg. dalla richiesta stessa, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l’Agenzia può richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall’Agenzia anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. In particolare, i report devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell’Azienda Sanitaria;
- valore delle Richieste di Consegna;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna;
- numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell’Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

10. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara prima dell’aggiudicazione, non si potrà dar corso all’aggiudicazione dello specifico lotto; se il pronunciamento arriva prima della stipula della Convenzione, non si potrà stipulare la relativa Convenzione.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata della Convenzione ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, l’Agenzia ovvero le singole Amministrazioni di riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dalla Convenzione o dall’Ordinativo di Fornitura.

11. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE

Nel periodo di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere tempestivamente comunicati, sia all'Agenzia Intercent-ER, sia alle Aziende sanitarie contraenti.